

Causa C-217/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 aprile 2023

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)

Data della decisione di rinvio:

28 marzo 2023

Ricorrente:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo)

Parte interveniente:

A N

Oggetto del procedimento principale

Procedura di asilo – Gruppo dotato di identità distinta – Diverso– Famiglia come gruppo sociale

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'espressione «tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante» di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo

a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), debba essere interpretata nel senso che un gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi solo se vi è percepito come diverso dalla società circostante, o se sia necessario valutare l'esistenza di un'«identità distinta» in maniera autonoma e indipendentemente dal fatto che il gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante.

Nell'ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, l'esistenza di un'«identità distinta» debba essere valutata autonomamente:

2. In base a quali criteri debba essere valutata l'esistenza di un'«identità distinta» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE.

Indipendentemente dalla risposta alla prima e alla seconda questione:

3. Se, nel valutare se un gruppo sia percepito come diverso «dalla società circostante» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, ci si debba basare sul punto di vista del persecutore, o della società nel suo complesso, o di una parte sostanziale della società di un paese, o di una parte del paese.

4. Su quali criteri ci si debba basare per valutare se un gruppo sia percepito come «diverso» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE.

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

Disposizioni nazionali citate

Asylgesetz (legge sull'asilo; in prosieguo l'«AsylG»)

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 A N, l'interveniente, è un cittadino afghano che ha presentato domanda di protezione internazionale in Austria in data 4 novembre 2015, conformemente all'Asylgesetz 2005 (legge sull'asilo del 2005).
- 2 A sostegno di tale domanda, l'interveniente ha affermato di essere stato oggetto, in Afghanistan, di persecuzioni rilevanti sotto il profilo della normativa in materia di

asilo, in quanto minacciato di morte dai cugini di suo padre nel contesto di una vendetta di sangue. L'antefatto della faida risiederebbe in una disputa per un terreno, tra il padre e i cugini di quest'ultimo. Nell'ambito di tale disputa, sarebbero già stati uccisi il padre e un fratello dell'interveniente.

- 3 Il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo, Austria) ha respinto tale domanda con decisione del 21 giugno 2017 ed ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti dell'interveniente. Esso ha considerato la vicenda della fuga dell'interveniente artificiosa e inventata, ritenendo che questi sarebbe arrivato in Austria solo per un desiderio di miglioramento dello status economico e sociale.
- 4 Avverso tale decisione l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria).
- 5 Il Bundesverwaltungsgericht ha accolto il ricorso, ma la sua sentenza è stata annullata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa). Anche la seconda sentenza del Bundesverwaltungsgericht è stata annullata dal Verwaltungsgerichtshof. Con sentenza del 26 luglio 2022, il Bundesverwaltungsgericht ha accolto nuovamente il ricorso, riconoscendo all'interveniente lo status di beneficiario del diritto d'asilo e stabilendo che egli avrebbe quindi diritto allo status di rifugiato in virtù della legge.
- 6 Il Bundesverwaltungsgericht ha constatato che l'interveniente sarebbe un cittadino afgano appartenente all'etnia pashtun, professante l'islam sunnita e originario della provincia di Laghman. Il padre dell'interveniente avrebbe acquistato un terreno ad uso agricolo dai propri cugini i quali, tuttavia, avrebbero successivamente affermato che si sarebbe trattato solo di affitto del terreno. Il padre avrebbe rifiutato di restituire il terreno e si sarebbe rivolto agli anziani del villaggio per risolvere la disputa. Anche dinanzi a questi ultimi, i cugini avrebbero affermato di essersi limitati ad affittare il terreno e avrebbero minacciato il padre. Il giorno successivo, il padre, il fratello e l'interveniente sarebbero stati oggetto di colpi di arma da fuoco nel suddetto terreno. L'interveniente sarebbe fuggito a piedi, rifugiandosi presso uno zio. Quest'ultimo avrebbe condotto l'interveniente e i restanti membri della famiglia a Kabul, organizzando poi, con gli anziani del villaggio, il funerale del padre e del fratello dell'interveniente. In seguito, l'abitazione della famiglia di quest'ultimo sarebbe stata incendiata e sarebbe emerso che lo stavano cercando. Lo zio avrebbe quindi organizzato la fuga dell'interveniente e accolto presso di sé la famiglia dello stesso. In seguito, tuttavia, anche lo zio e la famiglia sarebbero fuggiti in Pakistan.
- 7 L'interveniente sarebbe dunque coinvolto in una faida nello Stato di origine per cui, nell'ipotesi di un ritorno al proprio villaggio, egli rischierebbe di essere vittima di aggressioni da parte dei cugini del padre, che potrebbero arrivare ad ucciderlo. Nell'ipotesi di insediamento in altre città tali attentati non dovrebbero costituire un rischio ma, a causa dell'attuale situazione in Afghanistan, per

l'interveniente non sarebbe più possibile ivi insediarsi e condurre una vita senza indebite difficoltà.

- 8 Sul piano giuridico, il Bundesverwaltungsgericht ha affermato che una persecuzione fondata su uno dei motivi enunciati nella convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, e posta in essere da un privato o da gruppi privati, sarebbe rilevante sotto il profilo del diritto di asilo qualora lo Stato non intenda o non sia in grado di impedire tali atti di persecuzione. La vendetta di sangue sarebbe rilevante nelle procedure di asilo perché l'appartenenza al gruppo sociale dei «membri della famiglia allargata minacciati dalla vendetta di sangue» dovrebbe essere riconosciuta qualora gli atti di vendetta siano da temere unicamente a causa dei legami familiari con la persona direttamente interessata. L'interveniente verrebbe perseguitato solo a causa del legame di parentela con il padre e non potrebbe contare sulla protezione da parte delle autorità afgane. Egli rischierebbe pertanto di subire persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo nella regione di origine e non disporrebbe di una possibilità di fuga all'interno del paese.
- 9 Il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 10 Il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fa valere che il Bundesverwaltungsgericht sussumerebbe il coinvolgimento dell'interveniente in una faida a motivo dell'«appartenenza al gruppo sociale familiare» di cui alla convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati ma che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 4 ottobre 2018, C-652/16, punto 10), dovrebbero essere soddisfatte determinate condizioni. Da un lato, i membri del gruppo dovrebbero condividere una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata», o ancora una caratteristica o una fede «così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall'altro lato, il gruppo dovrebbe possedere «un'identità distinta» nel paese di cui trattasi, «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».
- 11 Non sarebbe stato chiarito se una famiglia (o parti di essa) costituisca un gruppo sociale qualora non sia stato accertato che la famiglia (o parti di essa) sia percepita come diversa dalla società circostante.
- 12 Il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sottolinea altresì che la pertinente disposizione della direttiva 2011/95/UE [articolo 10, paragrafo 1, lettera d)] verrebbe interpretata in modo diverso dai giudici supremi in Germania e in Austria.
- 13 Nel suo controricorso per cassazione, l'interveniente fa valere che la famiglia sarebbe stata riconosciuta come gruppo sociale ai sensi della convenzione di Ginevra nella precedente giurisprudenza del giudice del rinvio. Dalla motivazione

della sentenza impugnata risulterebbe che il fatto che un tale conflitto tragga origine, ad esempio, da una disputa non risolta per un terreno, corrisponderebbe alla tradizione pashtun della faida. Il diritto alla vendetta e l'aspettativa di ritorsione sarebbero fondamentali in tal senso, motivo per cui anche i cugini del padre si aspetterebbero la vendetta dell'interveniente. Una vendetta di sangue potrebbe essere rinviata anche per decenni.

- 14 L'interveniente ritiene che sussista persecuzione in ragione dell'appartenenza ad un gruppo sociale, in quanto egli sarebbe considerato dai cugini del padre che lo perseguitano come facente parte dell'altro gruppo coinvolto nella faida.

Breve motivazione del rinvio pregiudiziale

- 15 Le constatazioni del Bundesverwaltungsgericht non sono state rimesse in discussione dal Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nell'ambito del ricorso per cassazione, per cui il giudice del rinvio deve presumere che sussista una probabilità sufficientemente concreta che l'interveniente sia minacciato di violenza fisica, che potrebbe arrivare alla sua uccisione. Tali atti devono essere qualificati come atti di persecuzione da parte di soggetti non statuali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE. L'interveniente non ha alcuna aspettativa di protezione da parte dello Stato.
- 16 Per valutare se all'interveniente debba essere concesso lo status di beneficiario del diritto di asilo è determinante la questione se esista un collegamento tra i motivi di cui all'articolo 10 della direttiva e gli atti di persecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o la mancanza di protezione contro tali atti. Il Bundesverwaltungsgericht ravvisa tale collegamento nel fatto che i cugini del padre dell'interveniente volevano ucciderlo unicamente in quanto membro della famiglia del padre (deceduto); l'interveniente non sarebbe direttamente coinvolto nella disputa sui terreni.
- 17 Nel caso di specie, il Bundesverwaltungsgericht muove dall'assunto che si tratti di una persecuzione in ragione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale, segnatamente la famiglia e tutt'al più i membri della famiglia, nei confronti dei quali è rivolta la vendetta di sangue. Nel ricorso per cassazione non viene contestato il fatto che la famiglia possa costituire un gruppo sociale, o che abbia una storia comune che non può essere mutata. È tuttavia controverso se la famiglia (o la parte interessata) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, debba essere considerata un gruppo che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. Solo in tal caso sarebbe possibile il riconoscimento dello status di rifugiato.
- 18 Nel suo ricorso per cassazione, il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl afferma che esisterebbero diversi approcci per risolvere la questione dell'esistenza di una persecuzione in ragione dell'appartenenza a un gruppo sociale.

- 19 Secondo il giudice del rinvio, al fine di valutare se i membri minacciati di una vendetta di sangue possano essere considerati un gruppo sociale, occorre chiarire diversi aspetti. Anzitutto, si pone la questione di quando si possa asserire che un gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi e costituisca quindi un gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della citata direttiva. Occorre inoltre chiarire in base a quali criteri si debba individuare la «società circostante» di un gruppo e quando tale società percepisca un gruppo come «diverso».

Prima e seconda questione

- 20 Il giudice del rinvio osserva che la formulazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, esprime un nesso di causalità, il che significherebbe che l'esistenza di un'identità distinta di un gruppo dipende dal fatto che esso viene percepito come diverso dalla società circostante. Ciò avrebbe come conseguenza che per valutare se un gruppo possiede un'«identità distinta», sarebbe sufficiente verificare se esso sia «percepito come diverso dalla società circostante». In quest'ottica, non occorrerebbe procedere ad una valutazione basata su altri criteri indipendenti. In base a tale interpretazione, non si potrebbe concludere per l'esistenza di un gruppo sociale sulla sola base dell'immagine di sé e del senso di appartenenza dei membri di un gruppo; determinante sarebbe la percezione del gruppo da parte della «società circostante», che dovrebbe qualificarlo come diverso. Tale orientamento sembra essere corroborato dalla «Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale» dell'(allora) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).
- 21 Se un tale nesso di causalità dovesse essere negato (quantomeno in parte) e l'esistenza di un'«identità distinta» dovesse essere valutata separatamente, si pone la (seconda) questione, di sapere in base a quali criteri tale valutazione debba essere effettuata. Infatti, tale nozione non è stata definita dal legislatore dell'Unione. Non è chiaro neppure in che modo si manifesti l'evidenza dell'«identità distinta».

Terza questione

- 22 Non è chiaro quale punto di vista il legislatore dell'Unione abbia inteso adottare, stabilendo nella formulazione che il gruppo è percepito come diverso «dalla società circostante».
- 23 Si potrebbe ritenere che sia intesa la società (nel suo complesso o una parte sostanziale della stessa) nello Stato di cui trattasi, o nel territorio in cui la persona interessata è stabilita. In tal caso, precisamente in ragione della qualità dei membri a formare una famiglia, quest'ultima sarebbe di regola percepita come diversa dalla società circostante solo qualora il tipo di vita familiare si discosti chiaramente dalle consuetudini di vita familiari altrimenti prevalenti.
- 24 Inoltre, potrebbe essere necessario che la società circostante sia a conoscenza dell'esistenza del gruppo di cui trattasi. Se l'esistenza del gruppo fosse sconosciuta

dalla società circostante, la percezione di tale gruppo come diverso sarebbe esclusa già per questo motivo.

- 25 Tale approccio sembra essere stato adottato nella citata Guida dell'EASO, in cui si afferma che per la valutazione dell'esistenza di un particolare gruppo sociale in un determinato paese sarebbero necessarie informazioni pertinenti e aggiornate sul paese d'origine. Occorrerebbe inoltre capire come la società opera e tratta i gruppi in modo diverso, poiché un gruppo sociale è legato alla società circostante.
- 26 In base a tale approccio, l'esistenza di un gruppo sociale dovrebbe senz'altro essere esclusa nel caso di specie. In tale caso, infatti, solo i persecutori e la famiglia perseguitata sarebbero a conoscenza di una faida, e non la società nel suo complesso o una parte sostanziale della stessa. Tuttavia, se si muove dall'assunto che il punto di vista del persecutore sia sufficiente ai fini della qualificazione come gruppo sociale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, il persecutore dovrebbe essere considerato come la società circostante il gruppo e la classificazione sarebbe effettuata dallo stesso. Secondo tale approccio, nel caso di specie la famiglia del padre dell'interveniente costituirebbe un gruppo sociale, in quanto percepita come tale dagli autori della persecuzione (i cugini del padre).

Quarta questione

- 27 Appare del pari problematico valutare se un gruppo sia percepito come «diverso» dalla società circostante.
- 28 La nozione di «diverso» appare talmente aperta, che qualsiasi caratteristica scelta arbitrariamente potrebbe portare a tale classificazione. Inoltre, il termine sembra presentare una connotazione negativa. Si potrebbe quindi immaginare che la «diversità» si accompagni ad uno sminuimento di tale gruppo rispetto alla società circostante. La già citata guida dell'EASO parla, in questo contesto, di «stigmatizzazione» del gruppo, salvo poi precisare altrove nel testo che la diversità non deve necessariamente implicare una connotazione negativa.
- 29 Ma potrebbe anche essere che si voglia intendere «essere diverso» e che si tratti solo di un problema linguistico; secondo il giudice del rinvio, il termine «*different*» utilizzato in inglese non implica, in effetti, una connotazione negativa.
- 30 Qualora fosse determinante il fatto che un numero più elevato di persone percepisca il gruppo come «diverso», potrebbe essere decisivo al riguardo il fatto che solo una o più caratteristiche specifiche portino un gruppo a essere percepito come diverso da un numero più elevato di persone. Altre caratteristiche, classificate solo isolatamente come diverse da altre persone, non sarebbero quindi significative. Secondo tale approccio, il punto di vista del persecutore non sarebbe determinante ai fini della qualificazione come gruppo sociale.
- 31 In particolare nel caso di specie, è discutibile se una famiglia coinvolta in una faida sarebbe percepita come diversa dalla società circostante, qualora si

intendesse con ciò un numero più elevato di persone. Oltre al fatto che, come sopra menzionato, una siffatta società (ampiamente) circostante il gruppo non è di norma a conoscenza della caratteristica rilevante, lo stesso interveniente ha indicato, nel suo controricorso per cassazione, che la tradizione Pashtunwali nella regione d'origine prevedrebbe che una siffatta disputa, come anche quella nel caso di specie, sia risolta attraverso la faida. Sarebbe quindi difficile riconoscere perché una famiglia coinvolta in una faida dovrebbe essere percepita come diversa dalla società circostante, che pure rispetta tale tradizione.

- 32 Se tuttavia fosse decisivo il punto di vista del persecutore, per l'appartenenza a un gruppo sociale potrebbe essere sufficiente che il persecutore qualifichi come diversa la famiglia con la quale è in atto la faida.
- 33 Nel caso di specie ciò significa che, se è decisivo il punto di vista del persecutore, all'interveniente è stato giustamente riconosciuto lo status di beneficiario del diritto di asilo. In caso contrario, tuttavia, il Bundesverwaltungsgericht non avrebbe dovuto concedere tale status all'interveniente, dal momento che non sussisterebbe un legame con un motivo determinante per la concessione dell'asilo. Il Bundesverwaltungsgericht avrebbe quindi dovuto esaminare, in una fase successiva, se all'interveniente avrebbe dovuto essere concessa la protezione sussidiaria.